

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro VII - Giudizio Titolo II - Dibattimento

#### **Art. 502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici**

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporre l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'[articolo 477](#) comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.